

IL DIRETTORE GENERALE ALLA SANITÀ E
ALLE POLITICHE SOCIALI
MARIELLA MARTINI

TIPO ANNO NUMERO
DEC 2010 001

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2010. 0301208

del 02/12/2010



Ai Direttori Generali
Ai Direttori Sanitari
delle Aziende Sanitarie
della Regione Emilia Romagna

Ai Direttore Generale
Ai Direttore Sanitario
degli II.OO.Rizzoli

e p.c.
Ai Direttori di Distretto
Ai Responsabili di Presidio Ospedaliero
Ai Direttori di Dipartimento di Cure Primarie
Ai Referenti del Sistema Informativo della
Specialistica Ambulatoriale

Ai Referenti Organizzativi della Specialistica
Ambulatoriale

Ai Responsabili Aziendali di informazione e
comunicazione

Ai Referenti unici Tessera Sanitaria, cedolino
MMG, anagrafe assistiti.

delle Aziende Sanitarie
della Regione Emilia Romagna


AIOP
ANISAP

Circolare n. **15**

OGGETTO: Circolare esenzioni ticket per reddito

Si invia provvedimento finalizzato a fornire alle Aziende Sanitarie ed ai medici prescrittori le indicazioni operative riguardanti la nuova modalità organizzativa relativa alle esenzioni per reddito, come previsto dal Decreto 11 dicembre 2009 del Ministero dell'economia e delle finanze "Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria".

Mariella Martini



Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna

tel 051.527.7161-7162
fax 051.527.7056

dgsan@regione.emilia-romagna.it
PEC: dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it

TIPO ANNO NUMERO
REG. PG / 2010 10301208
DEL 02 DIC 2010

EG/AO

Circolare n. 15

OGGETTO: Circolare esenzioni ticket per reddito

Con la presente si forniscono le Indicazioni operative riguardanti la nuova modalità di gestione delle esenzioni per reddito previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 11 dicembre 2009 "Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria".

Tale provvedimento è frutto di confronto con le Aziende Sanitarie e le parti sociali, alle quali è stato sottoposto al fine di concordarne i dettagli operativi, anche in considerazione dell'importante impatto che potrà produrre sul complesso dell'organizzazione Aziendale e delle sue singole articolazioni.

Si invitano pertanto le Aziende USL a segnalare, in maniera tempestiva, eventuali criticità emergenti in corso di prima applicazione per consentire l'individuazione delle opportune soluzioni, da attuare in maniera uniforme sul territorio.

I referenti regionali sugli argomenti oggetto della circolare sono:

- Enrica Garuti Tel 051 5277306 e-mail egaruti@regione.emilia-romagna.it
- Alessia Orsi Tel 051 5277305 e-mail aorsi@regione.emilia-romagna.it

Distinti saluti

Antonio Brambilla



Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna

tel 051.527.7319-7320
fax 051.527.7062

segrdistrettisan@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

2

Indicazioni operative riguardanti la nuova modalità di gestione delle esenzioni per reddito previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 11 dicembre 2009

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del 11 dicembre 2009, ha modificato le modalità organizzative relative alle esenzioni per reddito, al fine di assicurare le opportune verifiche e controlli della sussistenza del diritto degli assistiti all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria in base al reddito per le prestazioni di assistenza specialistica.

Come evidenziato anche con Circolare regionale 10/09 (*linee guida sulla applicazione delle condizioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria*), la normativa in materia di esenzioni per reddito (Legge 537/1993 e successive modificazioni), prevede il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale per i seguenti soggetti:

- bambini di età inferiore ai 6 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 36.151,98;
- cittadini di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 36.151,98;
- titolari di pensione sociale e familiari a carico;
- titolari di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni e familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge a carico e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico;
- disoccupati registrati presso i Centri per l'impiego di età maggiore di 16 anni, già precedentemente occupati e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico. La condizione di disoccupato deve risultare al momento attuale.

Il diritto alle diverse tipologie di esenzione è accordato sulla base dei redditi riferiti all'anno precedente, quindi ad esempio nel 2011 occorre fare riferimento ai redditi percepiti nel 2010 (periodo d'imposta 1 gennaio - 31 dicembre).

Le suindicate tipologie di esenzione vengono codificate come di seguito riportato:

E01	Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
E02	Disoccupati, già precedentemente occupati – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
E03	Titolari di assegno (ex pensione) sociale – e loro familiari a carico - (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)
E04	Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni)

Il decreto 11 dicembre 2009 del Ministero dell'economia e delle finanze modifica le modalità prescrittive in quanto prevede che a tutti i medici prescrittori vengano fornite le informazioni relative ai pazienti che rientrano in una delle quattro tipologie di esenzione sopradescritte. Il medico, quindi, in possesso di tale informazione è **tenuto a indicarla sulla ricetta, apponendo il corretto codice esenzione nel medesimo campo utilizzato per tutte le altre tipologie di esenzione**. Non dovrà essere barrata la lettera R (esente per reddito) e non verrà più barrata la lettera "N" (non esente) sull'impegnativa.

A parziale modifica di quanto previsto con Circolare regionale 10/09 (*Linee guida sulla applicazione delle condizioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria*), si precisa che i soggetti aventi diritto

all'esenzione per motivi di reddito sono esclusivamente i cittadini italiani, o stranieri purché iscritti al SSN, per i quali sia possibile verificare quanto dichiarato sulle autocertificazioni.

Certificato di esenzione per reddito

Per ognuna delle quattro tipologie di esenzione per reddito sopracitate (E01, E02, E03, E04), le Aziende USL a partire **dal 1 febbraio 2011**, provvederanno al rilascio di **Certificati di esenzione per reddito ai propri assistiti** che ne facciano richiesta, come di seguito declinato.

L'assistito, che rientra in una delle condizioni che danno diritto all'esenzione per reddito, può richiedere, alla propria Azienda USL di assistenza, il rilascio del certificato di esenzione.

La richiesta del certificato prevede, da parte dell'assistito, il rilascio di una autocertificazione attestante la sua condizione. A tale scopo si allega fac-simile di modulo di autocertificazione, che contiene le informazioni essenziali da rilevare ai fini del rilascio del certificato (allegato1).

L'azienda provvede ad identificare univocamente le autocertificazioni consegnate dagli assistiti, cui dovrà corrispondere un numero di protocollo inerente la registrazione sul sistema Tessera Sanitaria.

L'autocertificazione deve essere resa da ogni singolo assistito che intenda fare richiesta del certificato, anche nel caso in cui si tratti di familiare a carico di titolare di assegno sociale o di pensione al minimo, mentre per i minori, i soggetti a tutela e coloro che hanno l'amministratore di sostegno, l'autocertificazione è resa rispettivamente dai genitori, dal tutore o dall'amministratore di sostegno.

E' comunque possibile per il dichiarante delegare un soggetto terzo alla consegna del modulo di autocertificazione ed al ritiro del proprio certificato, previa compilazione di delega firmata.

L'Azienda USL provvede ad inviare alla Regione i dati relativi agli assistiti in possesso del certificato di esenzione per reddito, con il relativo codice di esenzione sulla base dell'autocertificazione rilasciata dall'assistito, e la Regione invia, quindi, al sistema Tessera Sanitaria tali dati.

Rilascio del certificato:

L'Azienda USL è tenuta ad informare tutti gli assistiti in merito alle nuove modalità di certificazione delle esenzioni per reddito, mediante una campagna informativa dedicata.

Al fine di agevolare le operazioni di rilascio dei certificati, considerando anche che per la maggior parte a farne richiesta saranno persone anziane, occorre che gli assistiti siano correttamente indirizzati verso i punti ai quali rivolgersi, che devono essere distribuiti in maniera capillare ed uniforme su tutto il territorio per minimizzare gli spostamenti.

L'Azienda USL inoltre può prendere accordi con CAAF e Patronati, al fine della consegna del modulo di autocertificazione, e gestire la consegna dei certificati di esenzione mediante l'invio al domicilio dell'assistito per posta ordinaria, senza oneri aggiuntivi per gli assistiti.

Le Aziende USL, inoltre, dovranno prevedere il coinvolgimento dei servizi sociali al fine di supportare l'utenza, seguita dagli stessi, nella compilazione dell'autocertificazione ed eventualmente per il ritiro del certificato.

A seconda delle esigenze dell'assistito, il certificato potrà essere richiesto in qualunque momento dell'anno ma la scadenza rimarrà invariata.

Il certificato dovrà essere stampato su un foglio in formato A4 munito di logo e timbro dell'azienda, siglato dell'operatore, affinché non sia modificabile e riproducibile, e non dovrà, quindi, essere stampato in formato tessera. Questo fa sì che la stampa possa avvenire anche nei punti di prenotazione ove non sarebbe invece possibile la stampa delle tessere.

Nella stampa occorre mantenere le dimensioni dello spazio occupato uguali a quelle del certificato in uso per le esenzioni per patologia, per facilitarne la conservazione da parte dell'assistito (si veda Fac-simile allegato 3)

Il certificato dovrà, inoltre, essere accompagnato da un modulo cartaceo che presenti la descrizione dei quattro codici esenzione (può essere quindi comune a tutte le tipologie di esenzione), che l'assistito non è tenuto a presentare ai fini del riconoscimento dell'esenzione.

Il certificato dovrà contenere quali elementi essenziali:

- Numero di certificato (codice progressivo attribuito dall'azienda per renderlo univoco)
- Dati anagrafici dell'assistito: nome e cognome, data di nascita, codice fiscale:
- Codice esenzione
- Validità (da/al)
- Avvertenze e informazioni generali come di dettagliato in allegato 3

Per il rilascio del certificato potrà essere utilizzato l'applicativo aziendale già in uso, che dovrà essere integrato con l'aggiornamento in tempo reale delle informazioni relative alle esenzioni per reddito.

I richiedenti asilo, sia politico che umanitario, sono iscritti obbligatoriamente al SSN e hanno diritto all'esenzione ticket, codificata con E02, pertanto l'Azienda USL stamperà il certificato di esenzione riportante il codice E02, valido fino al 31/ 12 e comunque non oltre la data di scadenza del permesso di soggiorno

Validità del certificato

In tutti i casi, ad eccezione di quelli in cui l'assistito ha età superiore ai 65 anni, il certificato ha validità fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stato rilasciato.

Per i bambini di età inferiore ai 6 anni, il certificato ha validità fino al 31/12 e comunque non oltre il giorno del compimento dei 6 anni di età.

Per gli assistiti di età superiore ai 65 anni, il certificato ha validità illimitata, o comunque fino ad eventuale comunicazione di cambiamento della condizione reddituale da parte dell'assistito.

Per gli assistiti che hanno l'assistenza temporanea (ad esempio con assistenza presso azienda diversa da quella di residenza), la validità del certificato non può superare la data di scadenza dell'assistenza.

Rinnovo del certificato:

Gli assistiti che intendano rinnovare un certificato scaduto, dovranno recarsi presso gli sportelli dedicati della loro Azienda USL, preferibilmente non prima della scadenza dello stesso. In particolare per i certificati che scadono il 31 Dicembre dell'anno, l'assistito dovrà presentarsi non prima di gennaio dell'anno successivo, diversamente, per chi ha un certificato con scadenza nel corso dell'anno (vincolata alla scadenza dell'assistenza) potrà rinnovare il certificato nel momento in cui viene prorogata l'assistenza.

Annullamento e revoca del certificato:

Qualora, nei primi mesi dell'anno, il dichiarante non sia in possesso delle informazioni inerenti i suoi redditi, utili ai fini della compilazione dell'autocertificazione, potrà compilare l'autocertificazione sulla base di un reddito presunto, e nel momento in cui è in possesso di dati certi, deve poter comunicare un eventuale rettifica (vedi Modulo allegato 2) richiedendo l'annullamento dell'autocertificazione rilasciata e pagando il ticket dovuto per le prestazioni fruite in regime di esenzione da inizio anno. L'azienda provvederà al ritiro del certificato di esenzione e all'aggiornamento della posizione anagrafica dell'assistito annullando l'esenzione. Occorre, comunque, tenere traccia dello storico per poter avere tutti gli elementi utili al fine di effettuare i controlli a posteriori previsti.

Il dichiarante è, inoltre, tenuto a dare immediata comunicazione del venir meno, nel corso del periodo di validità del certificato, delle condizioni per beneficiare dell'esenzione (superamento del tetto di reddito per i maggiori di 65 anni, cessato godimento della pensione sociale o minima, venir meno dello stato di disoccupazione ecc).

A tale scopo, deve essere prevista a livello aziendale la possibilità di raccogliere le richieste di revoca (vedi Modulo allegato 2). L'azienda anche in questo caso provvederà al ritiro del certificato di esenzione e ad aggiornare la posizione anagrafica dell'assistito anticipando la data di scadenza dell'esenzione.

Anche in questo caso occorre tenere traccia dello storico per poter avere tutti gli elementi utili al fine di effettuare i controlli a posteriori previsti.

Trasmissione delle informazioni ai medici prescrittori

Ogni aggiornamento delle condizioni di esenzione attiva l'invio, mediante i servizi SOLE, delle corrispondenti notifiche di aggiornamento alle cartelle cliniche dei MMG/PLS che li hanno in carico. I servizi SOLE di aggiornamento anagrafico sono quelli ad oggi in uso.

Per gli altri medici prescrittori (specialisti dell'azienda) che non dispongono delle funzionalità di consultazione dell'anagrafica, è in corso di valutazione con le aziende la possibilità di integrare anche gli applicativi di prescrizione ambulatoriale al fine di renderli in grado di interrogare la posizione anagrafica dell'assistito e rilevare l'esenzione, così come per gli applicativi di Pronto Soccorso e in uso presso le Guardie Mediche.

Modalità prescrittive

I Medici prescrittori a partire **dal 1 Maggio 2011** sono tenuti ad indicare l'eventuale esenzione per reddito sulla prescrizione del servizio sanitario nazionale, riportando sulla ricetta uno dei codici relativi all'esenzione per reddito (E01, E02, E03, E04) nel medesimo campo riservato ai codici di esenzione per patologia, senza barrare la lettera R a fianco di questo.

Ai contrario, qualora, dai dati anagrafici del paziente, non risulti la sussistenza del diritto all'esenzione, e qualora il paziente non fosse in possesso del certificato di esenzione per reddito, provvedono a biffare la casella contrassegnata dalla lettera «N» presente sulla ricetta.

Gli specialisti ed i medici di continuità assistenziale, qualora non dispongano di un applicativo aziendale recante il dato di esenzione per reddito aggiornato, al momento della prescrizione, rileveranno l'effettiva sussistenza dell'esenzione verificando l'informazione dal certificato in possesso dell'assistito oppure acquisendo l'informazione dalla prescrizione precedente con cui l'assistito ha avuto accesso allo specialista, purché emessa nello stesso anno.

Per i pazienti non assistiti in Regione Emilia Romagna, che accedono ad una visita specialistica, qualora lo specialista debba effettuare una nuova prescrizione, può rilevare l'effettiva sussistenza dell'esenzione verificando l'informazione dal certificato in possesso dell'assistito oppure acquisendo l'informazione dalla prescrizione precedente con cui l'assistito ha avuto accesso allo specialista.

Modalità erogative

Per le prescrizione emesse dopo l'1 maggio 2010, le Aziende Sanitarie riconoscono l'esenzione per reddito **solo in presenza del relativo codice di esenzione riportato sulla ricetta** del Servizio sanitario nazionale, sia per gli assistiti in regione, sia per i cittadini assistiti in altre regioni.

Come previsto dalla circolare regionale 10/09 (*Linee guida sulla applicazione delle condizioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria*) per le altre tipologie di esenzione, anche in questo caso in fase di prenotazione, qualora sia indicata l'esenzione sulla ricetta, viene effettuata una prenotazione per assistito non pagante, a seguito del controllo automatico sulle condizioni di esenzione risultanti dall'anagrafica.

Per effettuare il controllo sull'anagrafica è necessario fare riferimento alla data della prescrizione (non la data di erogazione), momento in cui avviene l'attestazione del diritto all'esenzione per reddito.

Per le prestazioni in accesso diretto (senza prenotazione) le informazioni sull'eventuale esenzione vengono rilevate in fase di accettazione, verificando l'eventuale esenzione riportata sulla ricetta.

Nel caso in cui non sia prevista la ricetta (libero accesso) o non sia presente un punto di accettazione strutturata (vedi ad esempio gli ambulatori di guardia medica/turistica o il pronto soccorso), il cittadino può richiedere l'esenzione mostrando il certificato di esenzione per reddito in suo possesso.

Per gli applicativi di pronto soccorso, in particolare, sono in corso approfondimenti finalizzati a valutare la soluzione che permetta di avere a disposizione i dati anagrafici dei pazienti, qualora non dispongano del certificato al momento dell'accesso.

Nel caso di prescrizioni emesse prima del 1 Maggio 2011, la struttura erogante potrà accettare, qualora richiesto dall'utente, anche le autocertificazioni in fase di erogazione (modalità in vigore ad oggi), indipendentemente da quanto riportato sulla ricetta.

Controlli sulle autocertificazioni:

Tramite il flusso informativo del Sistema tessera sanitaria (SOGEI), una volta l'anno di norma in marzo, vengono trasmessi alla Regione i dati che riguardano gli assistiti aventi diritto alle esenzioni per reddito E01, E03 ed E04 e la Regione provvede ad inviarli alle Aziende Sanitarie.

Tali informazioni sono fornite sulla base degli ultimi dati disponibili al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, ovvero quelli corrispondenti ai dati reddituali dell'anno precedente a quello di elaborazione delle informazioni sul Sistema tessera sanitaria, pertanto fanno riferimento ai redditi relativi a due anni prima.

Queste informazioni verranno, quindi, utilizzate dalle Aziende sanitarie per effettuare i controlli delle autocertificazioni rilasciate dai propri assistiti.

Esenzione E01:

L'Agenzia delle entrate rende disponibile al Sistema tessera sanitaria le informazioni concernenti il reddito complessivo dei nuclei familiari con valore non superiore a € 36.151,98, i codici fiscali dei componenti dei suddetti nuclei familiari e le relazioni di parentela risultanti dalle dichiarazioni riferite al periodo d'imposta corrispondente.

Il Sistema tessera sanitaria seleziona solo i nuclei familiari con reddito inferiore alla soglia e solo i soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale ed associa ad ogni singolo assistito avente diritto, il codice esenzione E01.

Esenzione E03 ed E04

L'INPS rende disponibile al Sistema tessera sanitaria, l'accesso alle informazioni concernenti gli elenchi dei titolari di pensione sociale o di assegno sociale (E03), e dei titolari di pensione integrata al minimo (E04).

Il Sistema tessera sanitaria, sulla base delle soglie di reddito, di condizione di pensionato e di età, seleziona i nuclei familiari aventi diritto all'esenzione, e per i soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale associa ad ogni singolo componente del nucleo familiare il codice di esenzione corrispondente.

Esenzione E02

Attualmente le informazioni relative allo stato di disoccupazione, presenti nel Sistema informativo lavoro (SIL), non sono disponibili al Sistema tessera sanitaria, pertanto questa tipologia di esenzione non verrà inviata con questo flusso.

Le Aziende sanitarie, nel rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati (decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e succ. mod. int.), sono tenute a controllare tutte le autocertificazioni rilasciate dai propri assistiti entro 6 mesi dal momento in cui sono disponibili i dati aggiornati del Sistema tessera sanitaria, pertanto attualmente sulle esenzioni E01, E03 ed E04, ovvero le uniche attualmente disponibili sul Sistema.

Per quanto riguarda, invece, i controlli relativi alle esenzioni E02 (Disoccupati e loro familiari a carico), nel momento in cui saranno disponibili le informazioni sul Sistema tessera sanitaria, l'Azienda USL dovrà procedere come descritto sopra per le altre esenzioni. Fino ad allora potrà continuare con le modalità ad oggi in uso, che prevedono controlli a campione, mediante la consultazione del Sistema informativo lavoro e del reddito dichiarato all'agenzia delle entrate.

Qualora dai controlli emerga l'insussistenza del diritto all'esenzione per reddito, l'Azienda USL comunica all'assistito l'elenco delle prestazioni fruitive indebitamente in regime di esenzione per reddito ed il

corrispondente ammontare della quota di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, da versare al Servizio sanitario nazionale, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, entro il quale provvedere al pagamento, ovvero esibire all'Azienda sanitaria locale la documentazione comprovante quanto dichiarato.

Per i controlli sulle autocertificazioni, e la riscossione di eventuali ticket, **la data a cui fare riferimento è la data di prescrizione**, in quanto è il momento in cui avviene l'attestazione del diritto all'esenzione, non quindi la data di erogazione.

Si ricorda, infine, che, ai sensi del DPR 445/2000, l'autocertificazione di dati non veritieri è perseguibile penalmente in base all'art 76 del suddetto decreto.

AUTOCERTIFICAZIONE DEL DIRITTO ALL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TICKET PER LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE PER MOTIVI DI REDDITO

(Applicazioni leggi Finanziarie 1995 / 1996 e Successive integrazioni e modifiche e DM 11 Dicembre 2009)

Il/la sottoscritto/a _____ Codice Fiscale(*) _____

Nato/a il _____ a _____ tel. cellulare _____

Residente a _____ Prov. _____ Via _____ n. _____

(*) se non indicato in tabella nucleo familiare

- In qualità di diretto interessato
- In qualità di genitore del minore _____
- In qualità di tutore/amministratore di sostegno di _____

CONSAPEVOLE CHE AI SENSI DELL' ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000, IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI MENDACI E' PUNITO AI SENSI DEL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA.

DICHIARA

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE:

Grado di parentela	NOME E COGNOME	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
RICHIEDENTE			
CONIUGE			
FIGLIO			
.....			
.....			

Di appartenere ad una delle seguenti categorie (barrare casella):

- ESENTE PER ETA' E REDDITO (E01)**, di età superiore a 65 anni appartenente ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo inferiore a **36.151,98** euro.
- Con figlio minore ESENTE PER ETA' E REDDITO (E01)**, di età inferiore ai 6 anni appartenente ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo inferiore a **36.151,98** euro.

NOME E COGNOME del figlio minore: _____

- TITOLARE ASSEGNO (EX PENSIONE) SOCIALE** (o familiare a carico del titolare di assegno sociale) **(E03)**

NOME E COGNOME del titolare di assegno sociale (se diverso dal dichiarante): _____

- TITOLARE DI PENSIONE AL MINIMO** (o familiare a carico del titolare di pensione al minimo) **(E04)**

Titolari di pensioni al minimo, di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti a nucleo familiare con un reddito complessivo lordo inferiore a **8.263,31** euro, incrementato fino a **11.362,05** euro se è presente un coniuge e di altri **516,46** euro per ogni figlio a carico.

NOME E COGNOME del titolare di pensione al minimo (se diverso dal dichiarante): _____

- DISOCCUPATO** (o familiare a carico del disoccupato) **(E02)**

Disoccupato, già precedentemente occupato, e familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo inferiore a **8.263,31** euro, incrementato fino a **11.362,05** euro se è presente un coniuge e di altri **516,46** euro per ogni figlio a carico.

NOME E COGNOME del disoccupato (se diverso dal dichiarante): _____
 Iscritto all'elenco anagrafico del Centro per l'impiego di _____

Dichiara inoltre, qualora si accorga, a posteriori e spontaneamente, di avere sottoscritto, senza averne in realtà diritto, l'autocertificazione per motivi di reddito, di richiedere l'annullamento della stessa e di provvedere al pagamento delle prestazioni sanitarie fruite nel periodo considerato.

Consenso al trattamento dati (Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003)

I dati forniti dall'utente saranno trattati dall'amministrazione, anche in forma digitale, nella misura necessaria al raggiungimento dei fini istituzionali e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. In particolare, i dati inerenti le esenzioni per reddito saranno messi a disposizione dei medici prescrittori affinché possano disporre di tale informazione ai fini della corretta compilazione della prescrizione medica. All'utente competono i diritti previsti da art.13 del D. Lgs. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati, chiedendone la correzione, l'integrazione, e ricorrendo i presupposti previsti dalla vigente normativa, la cancellazione ed il blocco degli stessi.

Data _____

Firma _____

ISTRUZIONI AUTOCERTIFICAZIONE ESENZIONE DA TICKET PER REDDITO

Nel caso di dubbi o necessità di chiarimenti rispetto alla compilazione dell'autocertificazione è opportuno rivolgersi all'Ufficio Relazioni col Pubblico della Azienda.

Nel caso di dubbi riguardo alla propria situazione reddituale è opportuno rivolgersi all'Agenzia delle Entrate, agli sportelli fiscali dei Patronati, ai CAF e altri soggetti che offrono assistenza fiscale

1) La **dichiarazione è resa dall'interessato** ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e può essere resa dai seguenti soggetti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello stesso D.P.R.:

- genitore esercente la potestà, se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori;
- tutore se l'interessato è soggetto a tutela;
- amministratore di sostegno se l'interessato ne è soggetto.
- interessato con l'assistenza del curatore se l'interessato è soggetto a curatela;

2) Per **reddito complessivo lordo** ai fini dell'esenzione, è da intendersi il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all'anno precedente, come somma di tutti i redditi al lordo degli oneri deducibili dei singoli membri del nucleo familiare, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia. Il reddito è rilevabile dai seguenti modelli:

mod. CUD parte B punto 1,

mod. 730 rigo 6,

mod. UNICO persone fisiche rigo RN1.

3) Compongono il **nucleo familiare fiscale**, oltre al coniuge non legalmente ed effettivamente separato, le persone a carico per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore ad Euro 2.840,51.

Pertanto non si considera il nucleo anagrafico, cioè quello risultante dal certificato anagrafico, ma unicamente il nucleo fiscale.

Familiari a carico sono quelli non fiscalmente indipendenti, per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali, perché il loro reddito è inferiore a € 2.840,51, ovvero:

- coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a € 2.840,51 senza limiti di età anche se non conviventi o residenti all'estero;
- e, se conviventi con il contribuente oppure nel caso in cui lo stesso corrisponda loro assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, i seguenti altri familiari (cosiddetti "altri familiari a carico"):
 - a). il coniuge legalmente ed effettivamente separato
 - b). i discendenti dei figli
 - c). i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali
 - d). i genitori adottivi
 - e). i generi e le nuore;
 - f). il suocero e la suocera;
 - g). i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

N.B.: I soggetti, pur conviventi, che dispongono di redditi propri, costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi.

4) **Esenzione per soggetti disoccupati:**

1) **Condizione di disoccupazione:** ai fini dell'esenzione dal ticket si considerano disoccupati i soggetti **iscritti negli elenchi dei Centri per l'Impiego** (ex Uffici di Collocamento) all'atto della prescrizione, e che hanno perso una precedente attività lavorativa alle dipendenze, mantengono inoltre tale stato i soggetti iscritti presso il Centro per l'Impiego:

- a. - che pur svolgendo un'attività lavorativa non superino il reddito lordo riferito all'anno precedente di Euro 8.000,00 per lavoro dipendente o a progetto e di Euro 4.800,00 lordi per lavoro autonomo od occasionale nel corso dell'anno solare. E' però necessario presentarsi al Centro per l'Impiego competente per rilasciare le dichiarazioni previste, altrimenti si perde lo stato di disoccupazione
- b. - impegnati in lavori socialmente utili ai sensi della legislazione nazionale e provinciale ovvero in attività formative previste nell'ambito dei relativi progetti: anche in tal caso i soggetti devono comunque presentarsi presso i Centri per l'Impiego per le necessarie dichiarazioni
- c. - che percepiscono l'indennità di mobilità in quanto iscritti nelle relative liste.

I soggetti collocati in Cassa Integrazione Guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria, non possono godere di questa esenzione dal ticket.

I titolari di rapporto di lavoro dipendente non possono essere considerati disoccupati, ai fini dell'esenzione dal ticket, anche se l'impegno orario è inferiore alle venti ore settimanali e anche se sono iscritti presso i Centri per l'impiego o gli altri organismi autorizzati o accreditati (come prevede una nota del Ministero della Salute nota Ministero Salute, Dipartimento per l'Ordinamento Sanitario del 14 Maggio 2003 prot. 100/SCPS/Que/4,6403).

2) **Condizione di reddito:** l'esenzione opera se oltre allo status di disoccupato il soggetto appartiene ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all'ultima all'anno precedente non superiore a Euro 8.263,31 aumentato a Euro 11.362,05 in presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di Euro 516,46 per ogni figlio a carico. L'esenzione è estesa anche ai familiari a carico.

- 5) **Esenzione per soggetti con età superiore a 65 anni:** l'esenzione viene rilasciata con validità illimitata, ma ogni anno l'assistito è tenuto a verificare che le sue condizioni reddituali rimangano tali da poter aver diritto a tale esenzione, ovvero di non superare il tetto di **36.151,98** euro per il nucleo familiare. Qualora si accorga di superare tale tetto, è tenuto a darne comunicazione all'azienda, richiedendo la revoca del certificato.

ATTENZIONE: CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI

L'Azienda USL, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e del DM 11 Dicembre 2009, è tenuta a controllare il contenuto di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e degli atti di notorietà (pertanto anche le dichiarazioni in merito alle condizioni reddituali), verificando la veridicità dei dati e delle situazioni dichiarate dagli interessati. Si ricorda che l'autocertificazione di dati non veritieri è perseguibile penalmente in base all'art 76 del DPR 445/2000.

VALIDITÀ

In tutti i casi, ad eccezione di quelli in cui l'assistito ha età superiore ai 65 anni, il certificato ha validità **fino al 31 dicembre** dell'anno in corso.

Per i bambini di età inferiore ai 6 anni, il certificato ha validità fino al 31/12 e comunque non oltre il giorno del compimento dei 6 anni di età.

Per gli assistiti di età superiore ai 65 anni, il certificato ha validità **illimitata**, o comunque fino ad eventuale comunicazione di cambiamento della condizione reddituale da parte dell'assistito.

Per gli assistiti che hanno l'assistenza temporanea (es: presso azienda diversa da quella di residenza), la validità del certificato non può superare la data di scadenza dell'assistenza.

PERDE IMMEDIATA VALIDITÀ IN TUTTI I CASI IN CUI LE CONDIZIONI IN ESSA DICHIARATE NON SUSSISTANO PIÙ (ad esempio: cessato godimento della pensione sociale o minima, errata indicazione del reddito posseduto nell'anno precedente, ecc.).

IL DICHIARANTE È TENUTO A DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE DEL VENIR MENO DELLE CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELL'ESENZIONE.

Annullamento del certificato:

Qualora, nei primi mesi dell'anno, il dichiarante non sia in possesso delle informazioni inerenti i suoi redditi, utili ai fini della compilazione dell'autocertificazione, potrà compilare l'autocertificazione sulla base di un reddito presunto, e nel momento in cui è in possesso di dati certi (CUD, modello 730, modello UNICO) deve comunicare l'eventuale rettifica se il reddito risulta superiore alla soglia prevista, richiedendo l'annullamento dell'autocertificazione rilasciata e pagando il ticket dovuto per le prestazioni fruite in regime di esenzione da inizio anno. L'azienda provvederà al ritiro del certificato di esenzione.

Revoca del certificato:

Il dichiarante è tenuto a dare immediata comunicazione del venir meno, nel corso della validità del certificato, delle condizioni per beneficiare dell'esenzione (cessato godimento della pensione sociale o minima, venir meno dello stato di disoccupazione ecc). L'azienda anche in questo caso provvederà al ritiro del certificato di esenzione.

Allegato 2- Modulo annullamento/revoca

ALL'AZIENDA USL DI.....

Richiesta di ANNULLAMENTO/REVOCA del certificato di esenzione ticket per reddito

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

e residente a _____ Via _____ n. _____

Codice fiscale _____

CHIEDE di

ANNULLARE l'autocertificazione sottoscritta nell'anno _____ attualmente agli atti dell'Azienda, e di effettuare il pagamento della somma non versata (ticket) per prestazioni sanitarie usufruite nell'anno _____
Consapevole di avere reso una dichiarazione non veritiera per erronea valutazione della situazione reddituale del proprio nucleo familiare per l'anno _____

REVOCARE la validità dell'esenzione per reddito a partire dalla data _____

In quanto modificate le condizioni per beneficiare di tale esenzione (specificare):


Data _____

Firma _____

NOTA BENE: Nei casi di annullamento o revoca del certificato di esenzione per reddito è necessario riconsegnare il certificato in proprio possesso allegandolo alla presente richiesta

FAC SIMILE

CERTIFICATO DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TICKET IN BASE AL REDDITO

 <p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna</p> <p>CERTIFICATO DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TICKET IN BASE AL REDDITO N.....(*)</p> <ul style="list-style-type: none"> • nome e cognome • data di nascita • codice fiscale • codice esenzione • validità (dal/al) <p>Data _____</p> <p>L'addetto (sigla e timbro azienda) _____</p>	<p style="text-align: center;">Avvertenze</p> <p>Validità Questo certificato di esenzione dal pagamento del ticket è rilasciato a seguito di autocertificazione presentata dalla persona interessata alla propria Azienda Usl. Il certificato è valido solo se il reddito della persona non supera la soglia prevista per godere del diritto all'esenzione.</p> <p>Rinnovo Il certificato non ha scadenza per chi ha compiuto 65 anni, ma è responsabilità dell'interessato comunicare immediatamente all'Azienda Usl se il reddito del nucleo familiare supera la soglia di € 36.151,98. Per gli altri aventi diritto, il certificato va rinnovato ogni anno. Dal mese di gennaio è necessario richiederne il rinnovo per l'anno in corso alla propria Azienda Usl.</p> <p>Annullamento e Revoca Il titolare di esenzione è tenuto a comunicare immediatamente alla Azienda USL, in qualunque momento dell'anno: <ul style="list-style-type: none"> o se il proprio reddito supera la soglia prevista per godere del diritto all'esenzione o se non esistono più le condizioni per il riconoscimento dell'esenzione (disoccupazione, pensione al minimo). In questi casi l'Azienda Usl ritirerà il certificato di esenzione.</p> <p>Controlli: L'Azienda Usl <u>controlla</u> anche con elementi forniti dall'Agenzia delle Entrate, <u>tutte le autocertificazioni rilasciate per l'esenzione dal pagamento del ticket in base al reddito</u>. Se da questi controlli dovesse risultare che si è goduto della esenzione in assenza dei requisiti per il suo riconoscimento, l'interessato dovrà pagare al Servizio sanitario gli eventuali ticket non corrisposti per le prestazioni sanitarie delle quali ha usufruito.</p>
--	--

*codice progressivo attribuito dall'Azienda Usl per renderlo univoco